REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1043/68 per quanto riguarda gli importi di compensazione applicati dai Paesi Bassi negli scambi di alcuni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, comma 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 886/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (2), l'organismo d'intervento olandese acquisterà, a decorrere dal 1° gennaio 1969, il burro al prezzo d'intervento diminuito di un importo correttivo ; che, a questa condizione ed a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68, i Paesi Bassi devono riscuotere e concedere importi di compensazione negli scambi da essi effettuati allo scopo di perequare l'incidenza dell'importo correttivo ;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1043/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo alle norme generali previste per perequare l'incidenza degli importi correttivi applicati ai prezzi d'intervento di determinati prodotti lattiero-caseari (3), estendendo ai Paesi Bassi le disposizioni attualmente applicabili alla Germania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1043/68 è sostituito dal testo seguente :

« a) di burro o di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 886/68, la Germania ed i Paesi Bassi accordano importi di compensazione. »

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1043/68 è sostituito dal testo seguente :

« a) dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), la Germania ed i Paesi Bassi riscuotono importi di compensazione ; »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 6.